

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI APPARTAMENTO ADIBITO A RESIDENZA PER ANZIANI ULTRA - SESSANTA CINQUENNI AUTOSUFFICIENTI IN STRADA SAN MICHELE N. 22

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità contabile, ha espresso parere favorevole;

SENTITA la relazione del Assessore FALCO Mauro ;

VISTA la nota della Regione Piemonte Direzione Edilizia Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia Prot. n. 8214/18.2 in data 06.12.2006, pervenuta al protocollo comunale n. 14497 del 11/12/2006, con cui viene data comunicazione al Comune della necessità di procedere all'assegnazione dell'appartamento di proprietà comunale posto in Strada SAN MICHELE n. 22 da adibire a residenza per anziani al fine della chiusura della pratica di finanziamento ed alla materiale erogazione del saldo del contributo concesso;

CONSIDERATO che è necessario procedere da parte dell'Amministrazione Comunale all'affidamento mediante Bando, del predetto alloggio adibito a residenza per anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti come previsto dal Bando regionale di concorso "Residenze per anziani in Piemonte" di cui alla D.G.R. 87/14802 del 14.02.2005;

VISTO il Bando e la relativa domanda per l'assegnazione in locazione di appartamento adibito a residenza per anziani ultra - sessantacinquenni autosufficienti in Strada San Michele n. 22;

DATO ATTO:

- Che l'importo annuo del canone di affitto è stabilito nell'importo massimo del 4,50% del costo globale dell'intervento per il recupero dell'alloggio riconosciuto in Euro 40.000,00, nel rispetto degli art. 17 e seguenti della L. R. n.46/95 e s.m.i ed è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione dell'alloggio stesso e andrà corrisposto secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comune in sede di stipula di apposito contratto di locazione, ovvero un canone annuo di locazione di Euro 1.800,00 per ogni alloggio, pari a Euro 150,00 mensili, per una durata di anni tre (3) di permanenza, eventualmente rinnovabile fino a un limite massimo di ulteriori anni 2;
- Che è opportuno prevedere di stabilire che nel caso di mancanza di domande di assegnazione o esaurimento della graduatoria prevista dall'art. 5 del Bando, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, adottata con atto del Capo Settore competente, potrà procedersi alla concessione straordinaria dell'unità abitativa ai soggetti pur non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Bando, per i quali il Servizio Sociale del Comune ritenga necessario provvedere a temporanea sistemazione in ambiente che consenta una costante supervisione da parte del personale addetto all'assistenza, non

ottenibile mediante l'inserimento in diverse strutture e di dare atto che anche tali assegnatari stipuleranno con la Amministrazione Comunale un contratto di locazione temporaneo ai sensi degli artt. 1571 e seguenti del codice civile che si protrarrà al massimo fino alla successiva riapertura del bando concorso e che saranno tenuti alla corresponsione di un canone ed al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza;

RITENUTO di procedere all'assegnazione dell'alloggio in oggetto ed ad approvare il Bando e la modulistica relativa e di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di espletare le procedure volte alla assegnazione in locazione del predetto immobile;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1 Di richiamare la premessa narrativa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2 Di procedere all'assegnazione in locazione dell'alloggio di proprietà comunale posto presso il piano primo dell'edificio sito in Strada San Michele n.22 ad anziani ultra - sessantacinquenni autosufficienti;

3 Di approvare il Bando per l'assegnazione e la modulistica relativa;

4 Di stabilire che l'importo annuo del canone di affitto è pari al 4,50% del costo globale dell'intervento per il recupero dell'alloggio riconosciuto in Euro 40.000,00, nel rispetto degli art. 17 e seguenti della L. R. n.46/95 e s.m.i ed è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione dell'alloggio stesso e andrà corrisposto secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comune in sede di stipula di apposito contratto di locazione, ovvero un canone annuo di locazione di Euro 1.800,00 per ogni alloggio, pari a Euro 150,00 mensili, per una durata di anni tre (3) di permanenza, eventualmente rinnovabile fino a un limite massimo di ulteriori anni 2;

5 Di stabilire che nel caso di mancanza di domande di assegnazione o esaurimento della graduatoria prevista dall'art. 5 del Bando, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, adottata con atto del Capo Settore competente, potrà procedersi alla concessione straordinaria dell'unità abitativa ai soggetti pur non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Bando, per i quali il Servizio Sociale del Comune ritenga necessario provvedere a temporanea sistemazione in ambiente che consenta una costante supervisione da parte del personale addetto all'assistenza, non ottenibile mediante l'inserimento in diverse strutture e di dare atto che anche tali assegnatari stipuleranno con la Amministrazione Comunale un contratto di locazione temporaneo ai sensi degli artt. 1571 e seguenti del codice civile che si protrarrà al massimo fino alla successiva riapertura del bando concorso e che saranno tenuti alla corresponsione di un canone ed al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza;

6 Di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di espletare le procedure volte alla assegnazione in locazione del predetto immobile;

Inoltre , considerata l'urgenza, con successiva separata unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.